



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

Sezione VI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Milano, dott. Giorgio Di Giorgi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

definitiva nel procedimento iscritto al n 56523/21 del Ruolo Gen. e promosso con atto di citazione notificato in data 01/09/2021

da

CONSERF SRLS (P.I. 15374991006), in persona del legale rappresentante dott. Alessandro D'Antonio, con sede in 00187 Roma (RM) -via Sicilia 50-, non in proprio ma quale procuratore di [REDACTED] (C.F. SGLLR61 S52D367Z) residente in Letojanni (ME) -via Vico Montegrappa7-, [REDACTED] (C.F.SPCGLM46H60C696E) residente in San Pier Niceto (ME) -via Padre Annibale Maria di Francia 10- e [REDACTED] (C.F. PRKBJ81R06Z153H) residente in Frosinone (FR) -via Lucio Anneo Seneca 19-, elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC all'indirizzo avv.federicocomba@pec.it ed in Arma di Taggia (IM) via B.A. Nuvolone 51- presso lo studio dell'avv. Federico Comba (C.F. CMBFRC83A051138U) che lo rappresenta e difende in forza della procura speciale in calce all'atto di citazione **-attrice -**

contro

BARCLAYS BANK IRELAND PLC, in persona del l.r.p.t., con sede legale in Irlanda e sede secondaria in Italia, via della Moscova n. 18 Milano (C.F.: 10508010963) rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] e dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimi all'indirizzo informatico PEC: [REDACTED] e lorenzodemartinis@miulano.pecavvocatri.it giusta procura allegata alla comparsa di costituzione **- convenuta -**

SENTENZA	
N.	5380
ANNO 2023	
RUOLO GENERALE	
N.	56523/21
REPERTORIO	
N.	6889/23
DEPOSITATA IL	
19-09-2023	

01/09/2023



ed anche contro

BARCLAYS BANK PLC, in persona del l.r.p.t., con sede legale in Inghilterra in 1 Churchill Place London E14 5HP (società registrata in Inghilterra n.1026167) rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] e dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimi all'indirizzo informatico PEC: avv. [REDACTED] giusta procura allegata alla comparsa di costituzione **- Interveniante volontario -**

Oggetto: Ripetizione dell'indebito oggettivo

CONCLUSIONE DELLE PARTI

All'udienza del 09/01/2023 i procuratori di parti hanno precisato le conclusioni nel modo seguente:

per il procuratore dell'attrice: *"Piaccia al Giudice di Pace di Milano III.mo, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in atto, In relazione al contratto di finanziamento mediante cessione del quinto sottoscritto da [REDACTED] in data 16.01.2009, NEL MERITO: a) accertare e dichiarare che con il contratto di finanziamento è stato pattuito e/o promesso un TEG usurario; b) dichiarare la nullità della clausola relativa al tasso di interesse e la gratuità del contratto di finanziamento ex art. 1815 c.c.; c) condannare BARCALYS BANK IRELAND PLC e/o BARCALYS BANK PLC a rimborsare all'attore tutti gli oneri da quest'ultimo corrisposti in pendenza del rapporto contrattuale, pari a complessivi Euro 368,75 (al netto delle somme già rimborsate da BARCLAYS) o quella diversa somma quantificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, disponendo, giusto mandato all'incasso prodotto, che il pagamento avvenga a CONSERF SRLS; d) condannare BARCALYS BANK IRELAND PLC e/o BARCALYS BANK PLC a rimborsare all'attore le spese di perizia da quest'ultimo sostenute, pari ad Euro 610,00, disponendo, giusto mandato all'incasso prodotto, che il pagamento avvenga a CONSERF SRLS; e) il tutto nei limiti di competenza per valore del Giudice di Pace adito; f) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.*

In relazione al contratto di finanziamento mediante cessione del quinto sottoscritto da SPECIALE Girolama Maria in data 14.12.2007, NEL MERITO: a) accertare e dichiarare che con il contratto di finanziamento è stato pattuito e/o promesso un TEG usurario; b) dichiarare la nullità della clausola relativa al tasso di interesse e la gratuità del contratto di finanziamento ex art. 1815 c.c.; c) condannare BARCALYS BANK IRELAND PLC e/o BARCALYS BANK PLC a rimborsare all'attore tutti gli oneri da quest'ultimo corrisposti in



pendenza del rapporto contrattuale, pari a complessivi Euro 3.221,77 (al netto delle somme già rimborsate da BARCLAYS) o quella diversa somma quantificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, disponendo, giusto mandato all'incasso prodotto, che il pagamento avvenga a CONSERF SRLS; d) condannare BARCALYS BANK IRELAND PLC e/o BARCALYS BANK PLC a rimborsare all'attore le spese di perizia da quest'ultimo sostenute, pari ad Euro 610,00, disponendo, giusto mandato all'incasso prodotto, che il pagamento avvenga a CONSERF SRLS; e) il tutto nei limiti di competenza per valore del Giudice di Pace adito; f) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa In relazione al contratto di finanziamento mediante cessione del quinto sottoscritto da Prokopic Bojan in data 23.11.2009, NEL MERITO: a) accertare e dichiarare che con il contratto di finanziamento è stato pattuito e/o promesso un TEG usurario; b) dichiarare la nullità della clausola relativa al tasso di interesse e la gratuità del contratto di finanziamento ex art. 1815 c.c.; c) condannare BARCALYS BANK IRELAND PLC e/o BARCALYS BANK PLC a rimborsare all'attore tutti gli oneri da quest'ultimo corrisposti in pendenza del rapporto contrattuale, pari a complessivi Euro 4.146,69 (al netto delle somme già rimborsate da BARCLAYS) o quella diversa somma quantificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, disponendo, giusto mandato all'incasso prodotto, che il pagamento avvenga a CONSERF SRLS; d) condannare BARCALYS BANK IRELAND PLC e/o BARCALYS BANK PLC a rimborsare all'attore le spese di perizia da quest'ultimo sostenute, pari ad Euro 610,00, disponendo, giusto mandato all'incasso prodotto, che il pagamento avvenga a CONSERF SRLS; e) il tutto nei limiti di competenza per valore del Giudice di Pace adito; f) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”.

Per il procuratore della convenuta e della interveniente: “In via preliminare, in rito: 1) Accertare e dichiarare l'incompetenza del Giudice adito e rimettere le parti dinnanzi al Giudice competente, ossia il Tribunale di Milano, per tutti i motivi illustrati in narrativa; 2) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Barclays Bank Ireland Public Limited Company con riferimento a tutte le domande svolte nei suoi confronti per i motivi di cui in atti e, preso atto dell'intervento volontario di Barclays Bank PLC, disporre l'estromissione di Barclays Bank Ireland Public Limited Company dal presente giudizio; Nel merito, in via principale: Rigettare integralmente tutte le domande attoree, sia di merito sia istruttorie, e in particolare tutte le domande di nullità della clausola del contratto di prestito dietro cessione del quinto dello stipendio n.82477, relativa agli interessi, nonché la domanda di condanna di Barclays al pagamento di tutte le somme a detta dell'Attore da esso indebitamente corrisposte, per tutti i motivi illustrati in



narrativa; Rigettare integralmente tutte le domande attoree, sia di merito sia istruttorie, e in particolare tutte le domande di nullità della clausola del contratto di prestito dietro cessione del quinto dello stipendio n. 662632, relativa agli interessi, nonché la domanda di condanna di Barclays al pagamento di tutte le somme a detta dell'Attore da esso indebitamente corrisposte, per tutti i motivi illustrati in narrativa; Rigettare integralmente tutte le domande attoree, sia di merito sia istruttorie, e in particolare tutte le domande di nullità della clausola del contratto di prestito dietro cessione del quinto dello stipendio n. 9103386, relativa agli interessi, nonché la domanda di condanna di Barclays al pagamento di tutte le somme a detta dell'Attore da esso indebitamente corrisposte, per tutti i motivi illustrati in narrativa; In via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui la domanda di nullità della clausola del contratto di prestito dietro cessione del quinto dello stipendio n. 82477, relativa agli interessi venisse accolta, limitare e contenere la condanna di Barclays al pagamento dei soli interessi, per tutti i motivi illustrati in narrativa; Nella denegata ipotesi in cui la domanda di nullità della clausola del contratto di prestito dietro cessione del quinto dello stipendio n. 662632, relativa agli interessi venisse accolta, limitare e contenere la condanna di Barclays al pagamento dei soli interessi, per tutti i motivi illustrati in narrativa; Nella denegata ipotesi in cui la domanda di nullità della clausola del contratto di prestito dietro cessione del quinto dello stipendio n.9103386, relativa agli interessi venisse accolta, limitare e contenere la condanna di Barclays al pagamento dei soli interessi, per tutti i motivi illustrati in narrativa; In ogni caso condannare Conserf, non in proprio ma in qualità di procuratore dei Sig.ri [redacted] all'integrale rimborso dei compensi, oltre spese generali nella misura del 15% oltre accessori di legge".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si deduce in citazione che [redacted], [redacted] e [redacted] hanno sottoscritto, in tempi diversi, con la COFIMAR SPA (oggi BARCLAYS BANK IRELAND PLC) tre diversi contratti di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio, garantiti con polizza assicurativa obbligatoria ex art.27 DPR n. 180/50¹. I tre contratti di finanziamento, si prosegue in citazione, venivano estinti anticipatamente, previo pagamento da parte dei soggetti finanziati, di

¹ Art.27 DPR n.180/50. Ritenute per spese di amministrazione e premio rischi.

Sull'importo lordo complessivo di ciascun prestito, concesso o garantito, si trattengono in anticipo a favore del Fondo: una somma calcolata in ragione di lire 0,50 per cento per spese di amministrazione, modificabile, nei modi e con le forme di cui all'articolo precedente, con decreto del Presidente della Repubblica; un premio compensativo dei rischi dell'operazione pari al 2 per cento per i prestiti estinguibili fino a cinque anni ed al 4 per cento per i prestiti estinguibili oltre il quinquennio, salva nuova determinazione da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, nei modi e con le forme di cui alla lettera a).



una cifra pari alla somma di tutte le residue rate mensili comprensive di tutti gli oneri collegati al finanziamento stesso. Con l'odierno giudizio, incardinato dopo il vano esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], per mezzo del loro procuratore speciale CONSERF SRLS, deducono ed eccepiscono, in relazione ai singoli contratti di finanziamento sopra citati, l'intervenuta pattuizione e/o promessa di un Tasso Effettivo Globale² (c.d. TEG) usurario per l'effetto della inclusione delle spese di assicurazione ex DPR 180/1950. Ed invero secondo quanto dedotto in citazione: il contratto di finanziamento della somma complessiva lorda di Euro 10.800,00= sottoscritto da SAGLIMBENI Elvira, pur indicando un TEG del 13,55% inferiore alla soglia di usura vigente alla data della sua conclusione, avrebbe comunque natura usuraria in quanto il TEG non includerebbe le spese di assicurazione obbligatoria di cui all'artr. 27 sopra cit. ammontanti complessivamente ad Euro 195, 19=; il contratto di finanziamento della somma complessiva lorda di Euro 10.440,00= sottoscritto da SPECIALE Girolama Maria, pur indicando un TG del 13,96% inferiore alla soglia di usura vigente alla data della sua conclusione, avrebbe comunque natura usuraria in quanto il TEG non includerebbe le spese di assicurazione obbligatoria di cui all'artr.27 sopra cit. ammontanti complessivamente ad Euro 495,22=; il contratto di finanziamento della somma complessiva lorda di Euro 16.380,00= sottoscritto da PROKOPIC Bojan, pur indicando un TG del 13,44% inferiore alla soglia di usura vigente alla data della sua conclusione, avrebbe comunque natura usuraria in quanto il TEG non includerebbe le spese di assicurazione obbligatoria di cui all'artr.27 sopra cit. ammontanti complessivamente ad Euro 1.126,02=.

In sintesi, con l'odierno procedimento i sottoscrittori finanziati chiedono che, accertata la natura usuraria del TG pattuito per ogni singolo contratto e la nullità della clausola contrattuale relativa alla determinazione del tasso d'interesse e della gratuità del contratto di finanziamento, la convenuta rimborsi loro quanto indebitamente pagato a quest'ultima per interessi, commissioni e spese (variamente determinate).

In sede di comparsa di costituzione, la convenuta e l'interveniente volontaria, oltre a contestare l'usurarietà del TG così come dedotto dagli attori, hanno preliminarmente eccepito l'incompetenza per valore del Giudice adito rilevando come l'importo di ogni singolo contratto di finanziamento "de quibus" è superiore al limite di competenza per valore del giudice di Pace. Da canto loro, gli attori hanno insistito per l'infondatezza

² Il TEG, o Tasso Effettivo Globale, è il tasso di riferimento utilizzato dalla Banca d'Italia per fissare la soglia antiusura, determinato con cadenza trimestrale dal Ministero del Tesoro.



dell'eccezione 'incompetenza deducendo che gli importi di cui viene reclamato il rimborso sono complessivamente inferiori al limite di cui all'art. 7 comma 1° c.p.c..

L'eccezione 'incompetenza è infondata e va respinta.

Pur essendo vero che ai sensi dell'art. 12, primo comma, c.p.c. "il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione", nell'ipotesi in cui il giudice è tenuto ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto, questa regola subisce una deroga con la conseguenza che è l'intero valore del contratto a dover essere interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa (Cass. nn. 2737/12, 21529/04 e 8958/98). Tuttavia nel caso di specie l'eventuale accertamento della usurarietà del TEG e della clausola di determinazione degli interessi, determinerebbe solo una nullità parziale del contratto, senza travolgere la validità dell'intero accordo contrattuale; pertanto, in ragione dell'art. 12 cit., il valore della causa si determina solo sulla base di quella parte del rapporto in contestazione che, nel caso di specie, è costituita dalla determinazione degli interessi contrattuali e dell'inclusione delle spese di polizza nel TEG, non essendo in contestazione l'esistenza o la validità dei rapporti contrattuali sottostanti.

Va accolta, invece, l'istanza di estromissione della BARCLAYS BANK IRELAND PLC in quanto non titolare dei rapporti contrattuali dedotti in giudizio.

Nel merito la domanda attrice è fondata e va accolta.

Il CTU nominato in giudizio ed incaricato di accertare se il TEG calo BARCLAYS BANK IRELAND PLC calcolato sui contratti "de quibus" abbia o meno superato il tasso d'usura, ha concluso nel modo seguente:

- [REDACTED] T.E.G. 14,58%, includendo le spese di assicurazione, supera il tasso soglia di 14,28% (tasso medio di periodo $9,52\%+50\%=14,28\%$). Escludendo le spese di assicurazione il T.E.G. è 13,35% e non supera il tasso soglia;
- [REDACTED] T.E.G. 16,37%, includendo le spese di assicurazione, supera il tasso soglia di 15,48% (tasso medio di periodo $10,32\%+50\%=15,48\%$) - Escludendo le spese di assicurazione, il T.E.G. è 13,77% e non supera il tasso soglia;
- [REDACTED] T.E.G. 17,47%, includendo le spese di assicurazione, supera il tasso soglia di 13,77% (tasso medio di periodo $9,18\%+50\%=13,77\%$). Escludendo le spese di assicurazione, il T.E.G. è 13,25% e non supera il tasso



soglia.

La CTU, inoltre, includendo nel calcolo del T.E.G. tutti gli oneri, compresi i premi assicurativi, con esclusione di imposte e tasse, avendo accertato un T.E.G. usurario, per ciascuno dei tre finanziamenti in esame, ha quantificato tutti gli oneri corrisposti dagli attori in pendenza del rapporto contrattuale, al lordo dei rimborsi non documentati nel modo seguente:

██████████, € 2.335,71;

██████████ € 3.291,70;

██████████, € 5.264,22.

Premesso che il CTP nominato ha aderito implicitamente alle conclusioni della CTU, non avendo trasmesso alcuna osservazione critica, deve rilevarsi come la questione principale riguardi se i costi assicurativi debbano, o meno, rientrare nel calcolo del TEG. Il costante orientamento giurisprudenziale sviluppatosi sul tema (Cassazione Civile sentenza n. 8806/2017 - Cassazione Civile sentenza n. 5160/2018 - Cassazione Civile ordinanza n. 22458/2018 - Tribunale di Milano sentenza n. 11209/2019 - Cassazione Civile sentenza n. 17466/2020 - Corte di Appello di Milano sentenza n. 1190/2021 - Tribunale di Torino ordinanza 26.07.2021 - Cassazione Civile ordinanza n. 22465/2021 ha ripetutamente dato risposta affermativa motivando come la centralità sistematica della norma dell'art. 644 c.p. per la definizione della fattispecie usuraria, impone che nel calcolo del TEG rientrino tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito, con la sola esclusione di imposte e tasse; in particolare, devono rientrarvi anche le spese di assicurazione in quanto contestuali alla sottoscrizione del finanziamento e dotati di una connotazione propriamente remunerativa³. Conseguentemente in relazione ai tre contratti di finanziamento conclusi con i rappresentati dall'attrice, deve concludersi per la nullità della clausola di determinazione del TAEG stante il superamento della soglia d'usura, con la conseguente gratuità dei singoli contratti. Ed invero per quanto riguarda le conseguenze della riscontrata usurarietà del tasso di interessi, si aderisce a quell'orientamento giurisprudenziale, che si fonda sulla letteralità del secondo comma dell'art. 1815 c.c., per cui il debitore non è più tenuto al pagamento della quota dovuta a titolo di interessi, ma solo della sorte capitale residua. Difatti, la disposizione codicistica da ultimo richiamata, in virtù della quale «se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e

³ Corte di Cassazione con ordinanza del 26/11/2021, n. 37058/2021 "Ai fini della valutazione della natura usuraria del contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito (...) essendo all'uopo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito".

7



non sono dovuti interessi» viene interpretata in seno alla giurisprudenza di legittimità⁴ come norma avente contenuto sanzionatorio, in quanto finalizzata a contrastare la sproporzione oggettiva tra le prestazioni, con la conversione del contratto di finanziamento da oneroso a gratuito. Secondo tale concezione, in caso di usurarietà del tasso applicato al finanziamento, il mutuatario è consequenzialmente tenuto a restituire la sola sorte capitale, al netto degli interessi. La conversione del mutuo fa sorgere in capo al mutuatario il diritto alla ripetizione degli interessi indebitamente versati, in quanto usurari. Pertanto, l'esatto importo di dare – avere tra le parti deve essere ricalcolato detraendo dalla somma dovuta a titolo di sorte capitale, per le rate ancora a scadere, l'importo versato a titolo di interessi.

L'interveniente, pertanto, al netto di quanto già pagato, va condannata a restituire ai rappresentati dall'attrice, le seguenti somme:

- per [REDACTED] € 368,75;
- per [REDACTED], € 3.221,77;
- per [REDACTED], € 4.146,69.

Il costo sostenuto per la consulenza di parte effettuata nella fase stragiudiziale della vertenza non può essere rimborsato in quanto costituisce una voce di danno non addebitabile alla interveniente in quanto superflua.

Spese di causa come da soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Milano, definitivamente pronunciando,

- In via preliminare dichiara l'estromissione BARCLAYS BANK IRELAND PLC, in persona del l.r.p.t., con sede legale in Irlanda e sede secondaria in Italia, via della Moscova n. 18 Milano (C.F.: 10508010963) e compensa integralmente le spese di causa tra quest'ultima e l'attrice;
- nel merito accoglie la domanda attrice e condanna BARCLAYS BANK PLC, in persona del l.r.p.t., con sede legale in Inghilterra in 1 Churchill Place London E14 5HP (società registrata in Inghilterra n.1026167) a pagare all'attrice, quale procuratrice di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] le seguenti somme: per [REDACTED] € 368,75; per [REDACTED], € 3.221,77; per [REDACTED] € 4.146,69, oltre agli interessi legali decorrenti dal di della domanda al saldo effettivo per tutti i rappresentati, ed oltre alle spese di causa che si liquidano in Euro 1.200,00= (spese generali 15% incluse) di cui Euro 125,00= per spese esenti, oltre IVA e CPA come per legge. Costo della CTU ad

⁴ Cass. Civ., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597



esclusivo carico della soccombente.

Milano, li 20 aprile 2023

Il Giudice di Pace

Dott. Giorgio DI GIORGI



IL CANCELLIERE
(Graziana DE DONNO)

